Polizza di Responsabilità Civile Professionale



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Tech Premier Modular Edition - Polizza di Responsabilità Civile professionale"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

<u>Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.</u>

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può

consultare collegandosi al link https://www.aig.co.uk (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate

| concordate con il contraente. | | | |
|---|--|--|--|
| | ESTENSIONI | | |
| Responsabilità contrattuale | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per responsabilità contrattuale od obbligazione nel caso in cui l'Assicurato abbia garantito che: (a) utilizzerà un livello di diligenza e professionalità ragionevole nello svolgimento di Servizi Professionali; (b) nessun Servizio Professionale o Prodotto Tecnologico violerà diritti di proprietà intellettuale di Terzi, o (c) ciascun Servizio Professionale o Prodotto Tecnologico sarà sostanzialmente conforme a tutte le specifiche tecniche scritte. | | |
| Comparazione davanti a un tribunale | Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una <i>Richiesta di risarcimento</i> notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia. | | |
| Periodo di osservazione (gratuito) | Periodo di osservazione gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il Contraente decida di acquistarlo. | | |
| Joint Venture | La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da Servizi professionali resi nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures. | | |
| Spese di salvataggio | Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale. | | |
| Outstanding Fee | L'Assicuratore pagherà le Outstanding Fees dell'Assicurato nel caso in cui un Terzo minacci di avanzare una Richiesta di risarcimento per un importo superiore a quello delle Outstanding Fees qualora l'Assicurato tentasse di recuperarle. Tale estensione sarà operativa a condizione che: (i) l'Assicurato dimostri all'Assicuratore che il pagamento delle Outstanding Fees sia necessario a prevenire una Richiesta di risarcimento oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza; (ii) ogni pagamento sia soggetto al preventivo consenso scritto da parte dell'Assicuratore; e (iii) prima del pagamento delle Outstanding Fees, l'Assicurato fornisca all'Assicuratore una lettera liberatoria nella quale tale Terzo si impegna a non avanzare alcuna Richiesta di risarcimento contro l'Assicurato a condizione che l'Assicurato si impegni a non recuperare tale Outstanding Fees. L'Assicuratore pagherà all'Assicurato l'importo minore tra: (i) l'importo delle Outstanding Fees al netto della Franchigia e (ii) il 90% delle Outstanding Fees. | | |

| Brevetti | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per una violazione non intenzionale commessa dall'Assicurato di un brevetto che sia registrato o avrebbe dovuto essere registrato in Italia. |
|---|--|
| Perdita di una | L'Assicuratore rimborserá all'Assicurato le Spese per la Perdita di una |
| persona chiave | persona chiave avvenuta durante il Periodo di validitá della polizza. |
| Ritardo Costituzione o | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per: (i) qualsiasi ritardo nella fornitura di Servizi Professionali; o (ii) ritardo nella fornitura, installazione, modificazione o prestazione di Prodotti Tecnologici, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tale ritardo tragga origine da un Atto commesso dall'Assicurato. |
| acquisizione di nuove società controllate | Estensione a società controllate costituite o acquisite dall'Assicurato |
| Quali opzioni/pers | onalizzazioni è possibile attivare? |
| Comma a Landau Landa | |
| OPZIONI CON PAG | AMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
| Periodo di osservazione | Qualora l'Assicuratore o l'Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un Periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi successivi alla data di recesso o di scadenza. |
| Cessazione dell'attività | Estensione della garanzia a 5 anni successivi alla cessazione dell'attività: Nei primi 3 anni previo pagamento di un importo pari al 150% del premio annuale Per i successivi 2 anni previo pagamento di un importo pari al 75% del premio annuale |
| MODULO PER SI | ERVIZI MULTIMEDIALI (Valido solo se richiamato nel frontespizio di |
| 1,10202012101 | polizza) |
| Responsabilità Multimediale | L'Assicuratore obbliga a tenere indenne l'Assicuratore per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Errori relativi a Servizi Multimediali. |
| MODULO PER SE | RVIZI DI OUTSOURCING (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza) |
| Responsabilità da Servizi di Outsourcing | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Errori relativi a Servizi di Outsourcing. |
| MODULO PER | RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E |
| RESPONSABILITA' | CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) (Valido solo se |
| richiamato nel frontes | |
| Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) | L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che |

l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 1.000.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 500,00. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1 984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni. L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione: • ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL; ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali. L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee Responsabilità civile verso i Prestatori di interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione Lavoro (R.C.O.) conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato. Dall'Assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 1.000.000,00 ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 2.500,00. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1 984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni. MODULO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza) L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni Responsabilità da derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Errori relativi a Servizi di Telecomunicazione Servizi di Telecomunicazione. MODULO PER PROTEZIONE DATI PERSONALI & CYBER LIABILITY (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza) Responsabilità per **Protezione Dati** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni personali & Cyber derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Cyber Liability. Liability

Che cosa non è assicurato?

| Antitrust | Violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
|--------------------------|---|
| Asbesto | Risarcimento traente origine da asbesto o a materiali contenenti asbesto. |
| Atti dolosi | Atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente. |
| Brevetti | Violazione di licenze o di permessi di utilizzare brevetti. |
| | Questa esclusione non si applica con riferimento all'Estensione 2.7 - |
| | Brevetti. |
| Danno a cose e persone | Risarcimento per danno a cose e persone. |
| Guerra/terrorismo | Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza |
| | dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, |
| | insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di |
| | terrorismo |
| Impiego/discriminazione | Molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto |
| | di impiego; |
| | Molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche. |
| Infrastrutture | Guasto meccanico; |
| | Guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione |
| | dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o |
| | black-out; |
| | Guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione. |
| Inquinamento | Reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, |
| | liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti. |
| Insolvenza | Stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un |
| | Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
| Materiale internet fuori | Materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della |
| dal controllo | pubblicazione o dell'invio, l'Assicurato non sia a conoscenza ne del |
| dell'Assicurato | contenuto ne della fonte del materiale. |
| Responsabilità | Qualsiasi responsabilità contrattuale o obbligazione volontariamente |
| volontariamente assunta | assunta che vada oltre l'obbligo di utilizzare un livello di diligenza e |
| | professionalità ordinariamente applicabile ai Servizi Professionali |
| | forniti. |
| Rischio contrattuale | Sinistro riconducibile a penalità contrattuali o a sanzioni, multe o |
| puro | ammende inflitte direttamente all'Assicurato. |
| Richieste di | Qualsiasi richiesta di risarcimento (i) presentata prima della data di |
| risarcimento/circostanze | decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure |
| preesistenti | (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, |
| | sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile |
| | fonte di una Richiesta di risarcimento. |
| U.S.A / Canada | Richiesta di risarcimento presentata o attualmente in corso negli Stati |
| O.S.A / Canada | Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o |
| | possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di |
| | condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in un |
| | qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla Legge |
| | degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o |
| | possedimenti. |
| Sanzioni | Illecito o sanzioni per violazione di qualsiasi legge o regolamento |
| | applicabile. |
| ESTENSIONI | |
| Cnose di selvete esis | L'autangiana anara a candigiana aha: |
| Spese di salvataggio | L'estensione opera a condizione che: |
| | (i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto |

| MODULO PER SERVI | durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze; (ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento; (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato. ZI MULTIMEDIALI (Valido solo se richiamato nel frontespizio di | |
|---|--|--|
| | polizza) | |
| Over- Redemption | Qualora la Richiesta di risarcimento sia basata o attribuibile a Over-redemption. | |
| Azioni dell'autorità di controllo | Qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Servizi professionali a favore di tali enti. | |
| MODULO PER SERVIZ | II DI OUTSOURCING (Valido solo se richiamato nel frontespizio di | |
| | polizza) | |
| Trasferimento fondi | Qualsiasi fraudolento od intenzionalmente erroneo trasferimento di fondi, somme o titoli. | |
| Azioni dell'autorità di | Qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di | |
| controllo | regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una | |
| | commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione | |
| o la mancata esecuzione di Servizi professionali a favore di tali enti. MODULO PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) (Valido solo se richiamato nel frontespizio di polizza) | | |
| Esclusioni valide nell'ambito del presente modulo | a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante; b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; | |
| | c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate; d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori. g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da | |

- cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
- gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società:
- i danni da furto;
- m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
- o) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi.
- q) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere.

Α

Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.

Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti:

- <u>Comparizione davanti a un tribunale:</u> indennità giornaliere per ciascun giorno di comparazione obbligatoria pari ad Euro 500 per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato e Euro 250 per qualsiasi Dipendente.
- Spese di salvataggio: sottolimite di € 500.000,00 e non si applicherà alcuna Franchigia.
- Outstanding Fees: l'Assicuratore pagherà l'importo minore tra l'importo delle Outstanding Fees al netto della franchigia e il 90% delle Outstanding fees nel sottolimite di € 100.000,00 e non si applicherà alcuna Franchigia.
- <u>Brevetti</u>: sottolimite di € 250.000,00 e non si applicherà alcuna Franchigia.

- <u>Perdita di una persona chiave</u>: sottolimite di € 25.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
- Spese per il ripristino della reputazione: sottolimite di € 50.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia;
- <u>Documenti</u>, sottolimite di € 250.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna franchigia.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho?

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:

AIG Europe SA Financial Lines Claims Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia

Cosa fare in caso di sinistro?

- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.

Obblighi dell'impresa

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

| | Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza | |
|--|---|--|
| Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. | |
| Quando comincia la copertura e quando finisce? | | |
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
| Sospensione | Non sono previste ipotesi contrattuali di sospensione delle garanzie. | |
| Come posso disdire la polizza? | | |
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. | |
| Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato. | |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai professionisti e società che intendono assicurare la loro responsabilità civile professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI? Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia All'impresa Servizio Reclami assicuratrice Piazza Vetra, 17-20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **All'IVASS** ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello

| | presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ |
|--|---|
| | PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
| Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1- <i>bis</i> , D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.